

ORIGINALE



COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sindaco

Ordinanza N.11 del 17/03/2020

Oggetto : CHIUSURA DISTRIBUTORE DELL'ACQUA "CASETTA DELL'ACQUA" DI VIA F.LLI CERVI SINO AL 03/04/2020.

LA SINDACA

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3.

Visto il D.L. 02/03/2020, n. 9, avente ad oggetto : " Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che " A seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali".

Visto, in particolare:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ".

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020, avente ad oggetto : " Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ".

Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia su quello regionale e provinciale.

Dato atto che nei DPCM sopra citati, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere “generale” di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute “.

Considerato che gli stessi DPCM pongono come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità.

Considerato che, in relazione allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con l’impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati.

Ritenuto, quindi, di disporre in via precauzionale, **la chiusura del distributore dell’acqua la “Casetta dell’acqua”**, di Via F.lli Cervi, sino al giorno 3 aprile incluso, per evitare fenomeni di assembramento, in quanto gli erogatori sono molto vicini tra loro e non vi è la possibilità di garantire una sanificazione tra un utente e l’altro.

Ritenuto di dover intervenire con lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente allo scopo di massimizzare gli effetti delle misure già adottate in sede governativa, presso il territorio comunale e nel precipuo interesse della salute della cittadinanza.

Vista la Legge 23/12/1978 n. 833, art. 32 che attribuisce al sindaco in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti finalizzati alla tutela della salute pubblica.

Visto l’articolo 50 del T.U.E.L. Dlgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Per le motivazioni esposte in premessa:

ORDINA

sino al 3 aprile 2020 compreso

la chiusura del distributore dell’acqua la “Casetta dell’acqua”, di Via F.lli Cervi, sino al giorno 3 aprile incluso, per evitare fenomeni di assembramento, in quanto gli erogatori sono molto vicini tra loro e non vi è la possibilità di garantire una sanificazione tra un utente e l’altro.

In caso di violazione della presente ordinanza troveranno applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.

DISPONE

che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Poviglio e sia trasmessa a:

- Prefetto di Reggio Emilia;
- Ausl di Reggio Emilia Distretto di Guastalla;
- Comando Carabinieri di Poviglio;
- Corpo Unico di Polizia Municipale Bassa Reggiana;
- IRETI Srl;

INFORMA

- ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Parma, entro 60 giorni dalla data di affissione all' Albo Pretorio Comunale di Poviglio, o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dal medesimo termine;

- di procedere con la pubblicazione della presente ordinanza:

- 1) all'albo pretorio online del Comune di Poviglio sino al 3 Aprile 2020;
- 2) sul sito del Comune in apposta - sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 37 D. Lgs 14.3.2013 n. 33.

Dalla Residenza Municipale, li 17/03/2020

LA SINDACA





CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Ordinanza viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

A large, empty rectangular box with a thin black border, intended for a signature or stamp.